

COMUNE DI SPRESIANO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI PROPRIETA' COMUNALE

- Delibera C.C. n°60 del 03.12.1994: “Regolamento comunale per l’assegnazione dei mini alloggi di via Murialdo a Spresiano e di via Irti Isaia a Lovadina. Approvazione”
- Delibera C.C. n° 12 del 09.03.2001: “Regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale. Modifica ed aggiornamento. Approvazione”
- Delibera C.C. n° 33 del 11.06.2001: “Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale. Recepimento indicazioni CO.RE.CO.”
- Delibera C.C. n. 17 del 06.04.2006: “Modifica art. 3 del regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale”
- Delibera C.C. n. 43 del 27.09.2006: “Modifica dell’art.14 del regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale ad oggetto: determinazione del canone di locazione”.
- Delibera C.C. n. 40 del 30.12.2008: “Regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di proprietà comunale. Approvazione modifiche ed integrazioni”.
- **Delibera C.C. n. 24 del 28.06.2016: “Regolamento Comunale per l’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale: Approvazione Modifiche ed Integrazioni”.**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1 - Le disposizioni contenute nel presente Regolamento disciplinano l'assegnazione e la locazione degli alloggi di proprietà comunale, precisamente: numero dieci (10) alloggi siti a Spresiano in Via L. Murialdo n°10 e numero quattro (4) alloggi in Via Irti Isaia n°25, presso l'immobile denominato "Casa Antonini" nella frazione di Lovadina, per un numero complessivo di numero quattordici (14) alloggi.

2 - Gli alloggi vengono assegnati a cittadini residenti a Spresiano ultrasessantenni, o a intestatari di nuclei genitoriali con figli minori di 14 anni conviventi a carico o, infine, a cittadini residenti di età inferiore agli anni sessanta che presentino accertate situazioni di disagio psico-sociale e siano note al Servizio sociale; in tutti i casi l'assegnatario è tenuto, comunque, a partecipare al Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L.R. 02.04.1996 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

3 - L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di mantenere n. 1 alloggio libero al fine di poter fronteggiare eventuali situazioni di emergenza abitativa che si dovessero verificare nel territorio comunale.

Art. 2 – Requisiti per l'accesso

1 - I requisiti per ottenere l'assegnazione degli alloggi sono i seguenti:

- a) residenza anagrafica nel Comune di Spresiano;
- b) cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, oppure cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo. I cittadini comunitari ed extracomunitari non devono essere stati destinatari di provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale;
- c) trovarsi in una delle seguenti tipologie di nucleo familiare:
 - c.1 - nucleo monogenitoriale con figli minori di 14 anni a carico e conviventi;
 - c.2 - nucleo di una persona che abbia compiuto il sessantesimo anno di età entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - c. 3 - nucleo di coniugi, familiari o parenti, o conviventi in cui almeno uno dei due abbia superato i 60 (sessanta) anni d'età;
 - c. 4 - nucleo di persona sola per la quale vi siano accertate situazioni di disagio psico-sociale note al Servizio sociale.

L'accesso è consentito ad un nucleo con il numero massimo di due adulti e di due minori;

- d) autosufficienza psico-fisica intesa come capacità di condurre vita autonoma; sono ammesse situazioni di menomazioni o disabilità tali da non compromettere la possibilità di vivere in ambiente comunitario e non limitino l'autonomia e l'autosufficienza;
- e) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del richiedente che si trovi ubicato in qualsiasi località e che non sia stato dichiarato inabitabile ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 7 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035;
- f) non rinuncia o cessione, totale o parziale, eccetto nei casi previsti per legge, di alloggi di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnati negli ultimi cinque anni;
- g) non rinuncia di alloggi comunali assegnati nei cinque anni antecedenti la data del bando salvo gravi e giustificati motivi in ordine a problemi di salute su valutazione del Responsabile;
- h) non occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o di alloggi comunali;
- i) non aver subito un provvedimento di decadenza di una precedente assegnazione di alloggio comunale per inosservanza delle norme di cui all'art.18, comma 1° del presente regolamento o di annullamento dell'assegnazione ai sensi dell'art. 17, negli ultimi cinque anni;

- j) situazione reddituale per una persona adulta: non inferiore all'importo corrispondente ad una pensione di invalidità e non superiore all'importo pari al doppio della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti ed assimilati; qualora i richiedenti siano due adulti, il limite minimo di accesso è pari all'importo corrispondente ad una pensione minima e non superiore all'importo pari al doppio della pensione minima; il reddito di accesso è determinato considerando tutte le entrate economiche del o dei richiedenti quali assegni, rendite, vitalizi, indennità, rimborsi, dividendi, redditi esenti ai fini IRPEF, indennità di invalidità, pensioni di guerra, assegno di accompagnamento, CDI, ecc...., se non considerati nell'attestazione ISEE.

Per l'individuazione dell'importo riferito al reddito viene considerata la voce "ISR" (Indicatore Situazione Reddituale) dei componenti del nucleo" dell'attestazione ISEE in corso di validità;

2 - I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente alla scadenza del termine di presentazione delle domande e al momento dell'assegnazione, e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione.

Art. 3 – Norme per l'assegnazione degli alloggi

1 - L'assegnazione degli alloggi avviene mediante Bando di concorso emesso dal Comune.

2 - Il Bando di concorso dovrà contenere:

- a) i requisiti previsti dal precedente art. 2;
- b) il termine di presentazione delle domande;
- c) i documenti da allegare alla domanda.
- d) l'Ufficio competente a ricevere le domande e a seguire l'istruttoria.

3 - Il Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale pubblicato dal Comune avrà durata di giorni trenta; entro sessanta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande verrà stilata dalla Commissione di cui al successivo art. 5 apposita graduatoria dei richiedenti; la graduatoria avrà validità per il periodo di due anni e, comunque, fino al momento di nuova graduatoria a seguito di emissione di nuovo bando di concorso.

4 - L'emissione del bando di concorso è comunque subordinata alla disponibilità di alloggi liberi e pronti per l'assegnazione.

Art. 4 – Presentazione della domanda

1 - La domanda per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale, dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dal Comune che costituisce parte integrante del presente Regolamento (all. A), entro i termini perentoriamente previsti dal Bando di concorso e con le modalità stabilite dallo stesso.

2 - Alla domanda dovrà essere allegata:

- l'attestazione ISEE in corso di validità, comprese tutte le entrate economiche come specificato all'art. 2, comma 1, lett. j); l'utente, per mutate situazioni reddituali, potrà produrre in luogo dell'ISEE ordinario anche l'ISEE corrente, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159;
- ogni altra documentazione utile a dimostrare la presenza di situazione di disagio psico-fisico rilasciata da Servizi pubblici specialistici competenti.

Art. 5 – Commissione per la formazione della graduatoria

1 - Per la valutazione delle domande e la formazione della graduatoria provvede apposita Commissione costituita da:

- a) Responsabile dei Servizi Sociali con funzioni di presidente;
 - b) Responsabile del procedimento;
 - c) altro membro nominato dal Responsabile dei Servizi Sociali;
- Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente individuato dal Presidente.

2 - La Commissione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, redige apposita graduatoria dei richiedenti in base ai punteggi previsti dal successivo art. 6 del presente Regolamento.

3 - In caso di dichiarazioni dubbie o non veritiere, la Commissione potrà disporre verifiche e controlli dei dati forniti anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 31.03.1998 n. 109 e art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221.

4 - La graduatoria definitiva avrà validità di due anni dal momento dell'approvazione e, comunque, fino al momento di nuova graduatoria a seguito di emissione di nuovo bando di concorso.

5 - Gli alloggi resisi disponibili sono assegnati ai richiedenti secondo la posizione acquisita nella graduatoria definitiva a partire dal primo collocato. In caso di rinuncia da parte di un assegnatario l'assegnazione avverrà a favore di quello situato nella posizione immediatamente successiva.

6 - La rinuncia, senza giusta causa, si intende definitiva ed in tale caso l'assegnatario rinunciario non potrà partecipare ad eventuali successivi Bandi di concorso emessi dal Comune.

Art. 6 – Criteri e punteggi per la graduatoria

1 - La graduatoria di assegnazione degli alloggi formalizzata dalla Commissione è redatta sulla base dei seguenti parametri e criteri:

-) **REDDITO:** vengono individuate tre fasce di reddito con il seguente punteggio:

- a) pari od inferiore all'importo di una pensione sociale: 3 punti
- b) compreso tra l'importo della pensione sociale e quello di una pensione minima INPS per lavoratori dipendenti: 2 punti
- c) compreso tra l'importo di una sola pensione minima ed il doppio della medesima (limite massimo di accesso): 1 punto

Per la determinazione dell'importo di reddito si fa riferimento all'art. 2, lett. j).

-) **CRITERI:** vengono individuati come prioritari i seguenti criteri:

- a) mancato rinnovo del contratto/sfratto (anche se non esecutivo): 3 punti
- b) alloggio antigienico (certificato dall'Autorità sanitaria competente): 2 punti
- c) incidenza canone di locazione (superiore al 50% del reddito complessivo): 1 punto
- d) presenza di patologia cronica che non comportino perdita dell'autosufficienza: 1 punto
- e) assenza di civilmente obbligati - persona sola: 2 punti
- f) genitore solo con figli con meno di 14 anni conviventi e a carico 4 punti per figlio

- g) nucleo familiare con a carico minore disabile. 3 punti
per figlio
- h) anzianità di residenza nel Comune di Spresiano:
- | | |
|--------------------|---------|
| da 5 a 10 anni | 1 punto |
| da 10 a 15 anni | 2 punti |
| da 15 anni e oltre | 3 punti |

2 - In caso di parità di punteggio tra i richiedenti, avrà precedenza il nucleo genitoriale con figli con meno di 14 anni conviventi e a carico o, in assenza di questo, la persona più anziana per età anagrafica.

Art. 7 - Assegnazione

1 - L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto avviene entro sessanta giorni dalla approvazione della graduatoria con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali e con la stipula del relativo contratto di locazione.

2 - L'assegnazione è subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti previsti dall'art. 2 ed in particolare quello relativo al reddito ed alla permanenza delle condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato la situazione di disagio psico-sociale.

3 - La valutazione della tipologia dell'alloggio da assegnare sarà effettuata a cura dell'Assistente sociale tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze del nucleo assegnatario in ordine alle dimensioni di superficie o alla presenza di barriere architettoniche dell'alloggio stesso o di altre valutazioni di carattere sociale o logistico.

4 - La mancanza, o il venir meno dei requisiti richiesti, farà decadere il diritto all'assegnazione senza possibilità di ricorso con la conseguente eliminazione dalla graduatoria.

Art. 8 - Consegna degli alloggi

1 - Entro trenta giorni dall'assegnazione dell'alloggio si procederà alla stipulazione di regolare contratto di locazione tra il Comune e l'assegnatario.

2 - Entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto e della contestuale consegna, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato dall'assegnatario, salvo eventuale proroga del termine per gravi e giustificati motivi.

3 - La mancata occupazione, senza giustificato motivo, dell'alloggio entro i termini prescritti comporterà la decadenza del diritto e la revoca conseguente dell'assegnazione.

Art. 9 – Durata della locazione

1 - La locazione avrà durata di due anni, eventualmente rinnovabili alla prima scadenza per un periodo di altri due anni, fermo restando l'obbligo previsto dal precedente art. 1 del presente Regolamento per la partecipazione al Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica previsto dalla L.R. 02.04.1996 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 - In caso di sopravvenute invalidità o condizioni di non autosufficienza, sarà cura dell'Assistente sociale valutare l'opportunità o meno del rinnovo del contratto di locazione.

Art. 10 - Subentro nell'assegnazione

Qualora l'alloggio sia stato assegnato a due persone legate da vincolo di coniugio, parentela, affinità o convivenza, in caso di decesso dell'assegnatario intestatario del contratto subentrerà nella titolarità del contratto l'altro componente il nucleo familiare.

Art. 11 – Ampliamento del nucleo assegnatario

1 - Ai fini dell'estensione del diritto al subentro a favore di un nuovo soggetto entrato successivamente a far parte del nucleo familiare titolare dell'assegnazione, l'assegnatario presenta apposita domanda al Sindaco del Comune.

2 - Entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di ampliamento, il Responsabile di Servizio, su valutazione della situazione e per motivate ragioni, può concedere tale ampliamento purché il nucleo familiare non sia superiore a due persone adulte e l'ingresso del nuovo componente non comporti la perdita dei requisiti richiesti per l'assegnazione dell'alloggio.

3 - La concessione dell'ampliamento costituisce per il nuovo componente diritto all'eventuale subentro nella assegnazione purché in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2 del presente Regolamento.

Art. 12 – Determinazione del canone di locazione

1 - Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 08.12.1998 n. 431 l'importo del canone di locazione ammonterà ad un importo pari al 10% del reddito, così come specificato all'art. 2, comma 1, lett. j) qualora lo stesso non superi € 10.000,00, e pari al 15% qualora il reddito sia superiore a tale importo;

2 - Il canone di locazione annuale dovrà essere corrisposto con rate mensili anticipate ciascuna da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese alla Tesoreria Comunale.

3 - Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente in base alla situazione reddituale dell'assegnatario e con riferimento alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4 - In caso di assegnatari che si trovino temporaneamente privi di reddito verrà richiesto un canone mensile di € 20,00, previa presentazione di un'attestazione ISEE in corso di validità, o ISEE corrente di cui all'art. 2 del del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159;

5 - L'importo mensile del canone sarà maggiorato di una somma forfettaria pari ad € 5,00 a copertura delle spese comuni (luce scale, ecc.)

Art. 13 – Manutenzione e stato di conduzione degli alloggi

1 - L'assegnatario ha l'obbligo di garantire il buon mantenimento degli immobili e degli spazi adiacenti. Rimborsi parziali e/o totali potranno essere richiesti dal Comune ai singoli assegnatari per la riparazione di danni causati dagli alloggi o alle parti comuni a causa di negligenza o dolo anche se causati da ospiti, parenti, ecc.

2 - La manutenzione ordinaria degli alloggi, compresa la verifica della caldaia e l'aggiornamento del libretto di impianto, dovrà essere a carico di ogni singolo assegnatario così come le piccole

riparazioni, le spese per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizia, e relative ad ogni altro servizio di cui il conduttore intenda servirsi purché non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 14 – Obblighi dell’assegnatario

1 - L’assegnatario è tenuto a:

- a) mantenere in buono stato l’alloggio locato;
- b) corrispondere nei termini concordati il canone di locazione pattuito;
- c) osservare il “Regolamento di conduzione” che fa parte integrante del presente atto;
- d) non ospitare persone estranee;
- e) consentire, per giustificati motivi, l’accesso al personale dipendente del Comune.

2 - Eventuali interventi di natura straordinaria devono essere autorizzati preventivamente dal Comune locatore.

Art. 15 – Morosità nel pagamento del canone di locazione

1 - La morosità nel pagamento del canone di locazione che si protragga oltre quattro mesi è causa di risoluzione del contratto, salvo valutazione dell'Assistente sociale che attesti un comprovato stato di indigenza e venga avviato con il nucleo un progetto sociale condiviso.

2 - La morosità potrà essere sanata non più di una volta nel corso dell’anno qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

3 - Qualora la morosità sia legata a stato di grave patologia dell’assegnatario o a situazioni contingenti che comportino gravi difficoltà, la Giunta Comunale, previa richiesta scritta, e su relazione dell'Assistente sociale, valuterà la possibilità di concedere esonero, totale o parziale, dal pagamento del canone mensile oltre il periodo di quattro mesi.

Art. 16 – Annullamento dell’assegnazione

1 - L’annullamento dell’assegnazione viene disposto con ordinanza del Responsabile del Servizio competente nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima;
- b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere o di documentazioni risultate false.

2 - In presenza di tali condizioni accertate prima della consegna dell’alloggio, o nel corso del rapporto di locazione, il Responsabile del Servizio competente, contestualmente alla comunicazione all’assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali deduzioni scritte e documentazione.

3 - Decorso il termine senza che l’assegnatario abbia prodotto alcuna deduzione o documentazione, si procede al provvedimento di annullamento concedendo all’assegnatario, qualora la locazione abbia già avuto inizio, un termine per il rilascio non superiore a sei mesi.

4 - Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe ed ha carattere definitivo.

Art. 17 – Decadenza dell'assegnazione

1 - La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Responsabile del Servizio competente nel caso in cui l'assegnatario:

- a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- b) non abbia preso possesso dell'alloggio entro i trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
- c) non occupi stabilmente l'alloggio assegnato o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- e) abbia perduto i requisiti per l'assegnazione previsti dall'art. 2 del presente Regolamento ivi compreso il requisito relativo al reddito di accesso;
- f) non rispetti in tutto o in parte le norme del "regolamento di conduzione" che fa parte integrante del presente Regolamento comunale di assegnazione degli alloggi di proprietà comunale;
- g) abbia recato danni all'alloggio assegnato;
- h) vengano apportate modifiche all'alloggio o alle pertinenze senza preventiva autorizzazione del Comune, fatto salvo il risarcimento del danno;
- i) mantenga un comportamento che possa risultare di pregiudizio per gli altri occupanti l'immobile.
- j) venga meno la condizione di autosufficienza a seguito di valutazione dell'Assistente sociale, come disposto all'art. 9, comma 2, per cui non sia ritenuto opportuno il rinnovo del contratto di locazione.

2 - Per il procedimento di dichiarazione della decadenza si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione.

3 - La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio dell'alloggio entro un termine fissato con provvedimento di decadenza e comunque non superiore ai 6 (sei mesi).

4 - Il Responsabile di Servizio, unicamente previa valutazione dell'Assistente sociale, potrà concedere un termine per il rilascio dell'immobile, superiore a quanto stabilito al comma 3.

Art. 18 – Occupazione abusiva

1 - In caso di occupazione abusiva di alloggio si procederà nei confronti dell'occupante abusivo ai sensi dell'art. 633 del Codice Penale diffidando preventivamente l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di rilascio.

2 - Il Comune dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

3 - L'intimazione di rilascio nel termine di trenta giorni ha forza esecutiva nei confronti degli occupanti senza titolo e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

Art. 19 – Norme transitorie e finali

1 - Il presente Regolamento comunale ha validità anche nei confronti degli attuali assegnatari ed occupanti gli alloggi ed annulla i precedenti regolamenti in materia.

2 - Gli occupanti senza titolo, o privi dei requisiti previsti dall'art. 2, dovranno adeguarsi alle nuove norme introdotte dal presente Regolamento comunale senza possibilità alcuna di ricorsi, deduzioni o proroghe eccetto quelle concesse per sanare la propria situazione.

3 - Gli attuali occupanti che presentano morosità nei pagamenti dei canoni di locazione dovranno sanare la propria posizione entro tre mesi dalla comunicazione di stato di mora; in caso di inadempienza si intenderà risolto il contratto di locazione qualora in essere; in caso di mancanza di contratto di locazione si procederà ai sensi del precedente art. 16 nei termini di occupazione abusiva.

4 - In caso di situazioni di decadenza dall'assegnazione per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento verrà concesso agli occupanti un termine non superiore a sei mesi per provvedere ad altra sistemazione.

5 - Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle situazioni di emergenza abitativa per il periodo di durata della stessa.

6 - L'assegnazione di alloggi di proprietà del Comune non preclude la partecipazione al Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L.R. 02.04.1996 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

(ALLEGATO)

REGOLAMENTO DI CONDUZIONE PER GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

Il presente Regolamento ha validità di applicazione in tutti gli immobili di proprietà comunale dove vi siano alloggi concessi in locazione a privati.

Gli assegnatari di alloggi di proprietà comunale sono tenuti all'osservanza delle norme previste dal presente Regolamento che, con la sottoscrizione del contratto di locazione, dichiarano di accettare in ogni sua parte. Il mancato rispetto delle norme previste dal presente Regolamento potrà essere causa di decadenza dell'assegnazione con risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di assegnazione.

Per quanto riguarda l'unità abitativa, l'assegnatario è tenuto a:

- mantenere in buono stato di conservazione l'alloggio locato, salvo il normale degrado d'uso, provvedendo alle piccole riparazioni ed alla manutenzione ordinaria;
- rispettare le regole del corretto vivere civile e precisamente:
- evitare rumori molesti;
- rispettare l'orario di silenzio dalle ore 22.00 alle ore 7.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 di ogni giorno;
- non tenere apparecchi radio televisivi ad alto volume;
- non ospitare, salvo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento di assegnazione, persone estranee;
- provvedere, di norma, alla pulizia dell'alloggio in orario mattutino evitando, per quanto possibile, il disturbo ad altri occupanti;
- non provocare danni, rotture, manomissioni od altro all'alloggio locato.

E' fatto, altresì, assoluto divieto di tenere all'interno dell'alloggio locato materiale infiammabile, combustibili vari, oggetti che possano provocare scoppi, esplosioni, incendio; il riscaldamento dovrà avvenire esclusivamente con gli impianti in dotazione siano essi centralizzati od individuali.

Per quanto riguarda le parti comuni, costituite da: ingressi, corridoi, pianerottoli, vano scala, locale caldaia ed altri locali di uso comune, l'assegnatario è tenuto a:

- k) evitare di sostare inutilmente nei corridoi e pianerottoli recando disturbo;
- l) non ingombrare gli spazi comuni con oggetti vari, masserizie e suppellettili;
- m) non provocare danni, rotture, manomissioni od altro alle parti comuni ed agli impianti;
- n) chiudere il portone di accesso, ed in genere gli ingressi, in modo da garantire la sicurezza di tutti gli occupanti;
- o) provvedere direttamente o indirettamente e concordemente con gli altri occupanti, alla pulizia dei luoghi comuni rispettando il decoro dello stabile.